## OGGETTO: COMPENSAZIONI CREDITO IVA ANNUALE E CARTELLE ESATTORIALI SCADUTE.

La presente circolare vuole fornire alcuni riferimenti e chiarimenti circa le pratiche di compensazione del credito iva annuale e circa le novità riguardanti le conseguenze legate al mancato pagamento di tributi iscritti a ruolo.

## Compensazione del credito iva

Si ricorda che il D.L. 78/2009 ha modificato il sistema delle compensazioni del credito iva annuale o trimestrale a partire dal 1/1/2010. La compensazione di detti crediti, per importi superiori a 10.000,00 euro potrà essere effettuata solamente dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione iva. Per importi del credito superiori a 15.000,00 euro sarà necessario anche il rilascio di un visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Infine, nel caso in cui ci si trovi in una delle situazioni sopra descritte, la compensazione del credito iva eccedente i 10.000,00 euro potrà avvenire soltanto tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, quindi non più tramite il classico canale di Home Banking; tutto ciò al fine di favorire i controlli tempestivi dell'Amministrazione Finanziaria.

Si ricorda che qualora il credito iva da compensare sia pari o inferiore a 10.000,00 euro non è prevista alcuna limitazione temporale alla compensazione. Le limitazioni non operano neanche nel caso in cui la compensazione sia interna (iva su iva con riporto del credito nelle liquidazioni periodiche successive) o per compensare tramite F24 iva su iva.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni casistiche:

- 1) Contribuente con credito iva annuale pari ad euro 7.500,00: nessuna limitazione alla compensazione che potrà essere effettuata anche il 16 gennaio 2011 e nessun obbligo dichiarativo immediato.
- 2) Contribuente con credito iva annuale pari a 11.000,00 euro che decide di riportarlo interamente in contabilità al fine di utilizzarlo nelle liquidazioni iva periodiche: nessuna limitazione al riporto e nessun obbligo dichiarativo immediato.
- 3) Contribuente con credito iva pari ad euro 11.000,00 che decide di utilizzarlo per le compensazioni con modello F24 potrà compensare subito e tramite i canali ordinari 10.000,00 euro mentre per i restanti 1.000,00 euro dovrà preliminarmente presentare per via telematica la dichiarazione iva e iniziare ad utilizzare il credito dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Questo sta a significare che, stante la possibilità di presentare la dichiarazione iva a partire dal 1 febbraio 2011, la prima data utile per effettuare l'ulteriore compensazione di 1.000,00 euro, sempre che la dichiarazione sia presentata entro febbraio, potrà essere il 16 marzo 2011. Se presenterà la dichiarazione entro marzo 2011 potrà compensare il restante credito di 1.000,00 a partire dal 16 aprile 2011 e così via.
- 4) Contribuente con credito iva pari ad euro 16.000,00: oltre a quanto precisato al punto 3) il contribuente dovrà presentare preventivamente la dichiarazione iva munita del visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato (iscritto in appositi albi) che certifichi la regolarità della contabilità e la consequente esistenza del credito vantato.

Tutti coloro che presentano crediti iva ingenti sono invitati a fornire tempestivamente al proprio commercialista la documentazione necessaria per la predisposizione delle dichiarazioni iva da spedire in via autonoma al fine di provvedere all'invio telematico entro il mese di febbraio 2011, così da poter beneficiare della compensazione tramite modello F24 delle somme eccedenti i 10.000,00 euro dal mese di marzo, primo mese utile concesso dalla nuova normativa.

## Cartelle esattoriali scadute

Con riferimento infine alle **cartelle esattoriali scadute** si fa presente che in presenza di debiti per tributi erariali iscritti a ruolo e scaduti **per importi superiori a 1.500,00 euro** scatta, fino al completo pagamento, il **divieto di compensazione in F24 dell'intero importo di altri crediti erariali vantati, compreso il credito iva**. Si precisa comunque che fino alla data di

pubblicazione del DM esplicativo da parte dell'amministrazione finanziaria tale divieto opererà solo nel limite dell'importo scaduto ed iscritto a ruolo. Esempi:

- A) importo scaduto ed iscritto a ruolo per 1.499,00 euro, nessuna limitazione alle compensazioni di altri tributi.
- B) importo scaduto ed iscritto a ruolo per importo superiore a 1.500,00, divieto di compenso di qualsiasi altro credito tributario vantato fino al pagamento di quanto iscritto a ruolo. Tale limitazione opererà solo a seguito dell'emanazione di apposito DM attuativo, pertanto fino ad allora il soggetto debitore potrà compensare gli altri eventuali crediti a patto che a seguito della compensazione residui un credito erariale almeno pari al tributo iscritto e scaduto.

Si ricorda inoltre che nel momento in cui sarà emanato il citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze disciplinante "le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo", il mancato pagamento del debito erariale scaduto iscritto a ruolo d'importo superiore a € 1.500 bloccherà "in toto" la compensazione dei crediti erariali.

In caso di comportamento non conforme alle predette prescrizioni è prevista l'irrogazione delle sanzioni sotto indicate:

sanzione pari al 50 % dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Studio Associato di Consulenza Aziendale Dottori Commercialisti Perissinotto | Lacedelli